AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE – APT BASILICATA

RENDICONTO GENERALE 2019

COERENZA RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 CON I LIMITI PREVISTI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI SPESA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato
Dott.ssa Roberta Laurino
Firmato digitalmente da
ROBERTA LAURINO
Regione Basilicata - APT BASILICATA

Coerenza del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 con i limiti previsti per specifiche tipologie di spesa

A) QUADRO NORMATIVO

Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono stati assoggettati a un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici e del rispetto del patto di stabilità interno. Il quadro normativo di riferimento risulta oggi composito e articolato per l'intervento nel tempo di diverse norme alle quali attenersi.

A.1) Il decreto legge n. 78/2010

L'articolo 6 del D.L. n.78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) prevede un limite (in percentuale di riduzione rispetto alla spesa registrata nell'esercizio 2009) applicabile a decorrere dall'anno 2011, per le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato riferito a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%
- sponsorizzazioni (comma 9): -100%
- missioni (comma 12): -50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e buoni taxi (comma 14): -50%

I limiti di spesa sono calcolati con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2009.

A.2) Il decreto legge n. 95/2012 e il decreto legge n. 66/2014 - Autovetture

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135, è stato interamente sostituito dall'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014), prevedendo un nuovo limite di spesa (-70% della spesa 2011), ulteriormente ridotto rispetto al precedente (-50% della spesa 2011). In pratica, il nuovo limite, a far data dal 1° maggio 2014 per le spese destinate all'acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi non può eccedere il 30% della spesa 2011. È prevista una deroga per il solo primo anno riferita ai contratti pluriennali in essere.

Dal 1° gennaio al 30 aprile 2014	Dal 1° maggio al 31 dicembre 2014	Dal 1° gennaio 2015
- 50% spesa 2011	- 70% spesa 2011	-70% spesa 2011

A.3) - Legge n. 228/2012

La legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha previsto, all'art. 1, un ulteriore inasprimento dei limiti di spesa, in particolare:

- il **divieto di acquisto di autovetture** (comma 143): detto divieto, in un primo tempo operante per gli anni 2013 e 2014, è stato successivamente esteso al 2016 con la legge n. 208/2015. Peraltro il limite non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. **Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 43 del 10/02/2016 ha dichiarato, al punto 1, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del d. lgs. 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 commi 1 e 2 della legge 23/06/2014, n. 89, nella parte che si applica alle Regioni;**

- il limite **all'acquisto di mobili e arredi** (comma 141): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a)

l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti destinati ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia. L'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 210/2015 (convertito in legge n. 21/2016) ha escluso solo gli enti locali dal limite per l'acquisto di mobili e arredi per il 2016.
A tal riguardo si fa presente che il limite all'acquisto di mobili e arredi (comma 141, art. 1 della legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 10, comma 6, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 10, comma 3, legge n. 21 del 2016), che vincolava la spesa sostenibile per il periodo 2013-2016 al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011, non era già più vigente dall'esercizio finanziario 2017, e dunque neanche per gli esercizi successivi, in mancanza di norme che reinseriscono il limite, rilevato che il tenore letterale della norma non consente diverse interpretazioni, stante l'espresso riferimento soltanto «agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016» (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, parere n. 140 del 23 ottobre 2017).

- Dal 2014 è riammessa la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

A.4) - Il decreto legge n. 101/2013

Con il decreto legge n.101/2013 (convertito in legge n.125/2013), all'art.1, il legislatore ha inteso ridurre ulteriormente i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza e per autovetture, specificatamente:

- **studi e incarichi di consulenza:** un ulteriore abbassamento del limite già previsto dal D.L n.78/2010, fissato per il 2014 e 2015, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal D.L. n. 78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);
- **autovetture:** viene ulteriormente abbassato il limite di spesa al 50% della spesa 2013 nel caso in cui l'amministrazione non sia in regola con il censimento delle autovetture. Non è il caso dell'APT.

A.5) - Il decreto legge n. 66/2014

Il decreto legge n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014) prevede, oltre alle restrizioni sulle autovetture, riduzioni anche sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazione coordinate e continuative imponendo nuovi limiti che si integrano con quelli stabiliti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). E' previsto infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non devono comunque prevedere, per dette tipologie, spese superiori ad un tetto percentuale riferito alla spesa di personale, secondo le risultanze del conto annuale dell'amministrazione, come di seguito specificato:

Tipologia di incarico	**Spesa personale < a 5 mil. di euro**	**Spesa personale > o = a 5 mil. di euro**
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max **4,2%**	max 1,4%
Co.co.co.	max **4,5%**	max 1,1%

A.6) - SENTENZA della Corte Costituzionale n. 43/2016 del 10 febbraio 2016.

La sentenza n. 43/2016 della Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'incostituzionalità di alcune disposizioni previste dalle suddette norme di restrizione della spesa, In particolare ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,

della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alle Regioni;

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del DL. n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»;

B) LIMITI DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

Con il decreto fiscale, DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono stati abrogati numerosi vincoli per l'acquisto di beni e servizi.
Infatti, dall'annualità 2020 risultano non più efficaci:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012).

Alla luce di quanto rappresentato i suddetti vincoli cessano la loro efficacia dal bilancio di previsione 2020 ma devono ritenersi ancora validi per il bilancio 2019 e relativo rendiconto.

B.1) Nessuna spesa per l'acquisto di autovetture.
Solo spese per l'esercizio e la manutenzione.

C) COERENZA DEL RENDICONTO 2019 CON I LIMITI DI SPESA

Nel prospetto di seguito riportato si raffrontano le spese effettuate nel 2019 con i limiti stabiliti dalla normativa vigente per il personale dell'Agenzia, l'utilizzo della capacità assunzionale maturata per effetto dei pensionamenti nel triennio precedente (2016/2018) e la spesa per le assunzioni a tempo determinato con i limiti di leggi e disposizioni in materia e precisamente:

1) art. 1 comma 557 L. 296/2006 – art. 3 D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 133 del 12/09/2014
2) documento Conferenza Regioni e Prov. Auton. n. 11/17 del 13/10/2011 – D.L. n. 78/2010
3) art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010

	Tipologia di spesa	Limite massimo spesa 2019	Spesa effettuata 2019
1	Rispetto Media spesa Personale del triennio 2011/2013	1.085.255,24	**1.069.782,89**
2	Spese per Assunzioni a Tempo indeterminato e a tempo determinato	54.012,91	**0,00**
3	Personale a tempo determinato e/o co.co.co.-cap. 90 (parz-)	57.195,57	**0,00**

C.1) - Decreto legge n. 78/2010 – legge 122/2010 e decreto legge n. 66/2014 - legge n.

89/2014:

	Tipologia di spesa	Rendiconti 2009/2011 (impegni)	% limite	Limite consentito	Spesa 2019
1	Studi e incarichi di consulenza – cap. 220 (parz.)	505.000,00	20,00%	53.382,00	11.816,20
		1.271.000,00	4,20%		
2	Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza – cap. 304	2.984,89	20,00%	596,98	30,00
3	Personale a tempo determinato e/o co.co.co.-cap. 90 (parz-)	140.199,15	50,00%	70.099,57	0,00
4	Missioni – capp. 60-110-302	37.000,00	50,00%	18.500,00	44.456,95
5	Formazione - cap. 115	7.000,00	50,00%	3.500,00	1.790,00
6	Sponsorizzazioni	0,00	0,00%	0,00	0,00
				146.078,55	**58.093,15**
				Differenza rispetto al limite	**87.985,40**

C.2) - AUTOVETTURE:

	Tipologia di spesa	Spesa 2019
1	Acquisto e manutenzione – esercizio di autovetture Cap. 155 - 230	8.380,54
	Totale	8.380,54

C.3) - MOBILI E ARREDI:

	Tipologia di spesa	Rend. 2010 (impegni)	Rend. 2011 (impegni	Media biennio 2010 - 2011	Riduzione disposta	Limite 2018	Limite 2019
1	Acquisto mobili e arredi Cap. 151 (parz.)	11.517,18	2.741,45	7.129,32	**20%**	1.425,86	1.425,86
	TOTALI	11.517,18	2.741,45	7.129,32		**1.425,86**	**1.425,86**

	Tipologia di spesa	Limite 2019	Spesa 2019
1	Acquisto mobili e arredi Cap. 151*	1.425,86	0,00
	TOTALI	1.425,86	0,00
	Differenza rispetto al limite		1.425,86

* Capitolo per acquisto mobili e arredi a carico dei fondi di Bilancio APT

Il limite all'acquisto di mobili e arredi (comma 141, art. 1 della legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 10, comma 6, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 10, comma 3, legge n. 21 del 2016), che vincolava la spesa sostenibile per il periodo 2013-2016 al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011, non era già più vigente dall'esercizio finanziario 2017, e dunque neanche per gli esercizi successivi, in mancanza di norme che reinseriscono il limite, rilevato che il tenore letterale della norma non consente diverse interpretazioni, stante l'espresso riferimento soltanto «agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016» ***(cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, parere n. 140 del 23 ottobre 2017)****.*